



# ECOLOGICA BUFFA S.R.L.

## INFORMAZIONI SULL'ACCREDITAMENTO PER IL CLIENTE

M23  
Rev. 2 del 03/02/2014

Pagina 1 di 2

Il laboratorio ha una convenzione con l'ente di accreditamento ACCREDIA (numero accreditamento 1143).

L'accREDITAMENTO è il riconoscimento formale dell'idoneità di un laboratorio a determinare le caratteristiche di un prodotto e/o materiale in base a procedure specifiche.

ACCREDIA è l'ente unico nazionale che concede l'accREDITAMENTO ai laboratori di prova avendone accertato la competenza tecnica e gestionale in conformità ai requisiti previsti dalla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e dal documento ACCREDIA RT-08 nella revisione vigente.

Il marchio ACCREDIA può essere riportato dal laboratorio sul rapporto di prova solo quando esso contiene i risultati di almeno una prova accreditata.

Il laboratorio informa che in un rapporto di prova con marchio ACCREDIA le prove NON accreditate sono segnalate da un asterisco.

Il laboratorio non può apporre il marchio ACCREDIA né fare riferimenti all'accREDITAMENTO sul campione di prova o su un prodotto (o su una parte di esso), né utilizzarlo per la certificazione di prodotto.

Il laboratorio può riportare sui documenti commerciali, promozionali o pubblicitari o sulla propria carta intestata il marchio ACCREDIA o un riferimento all'accREDITAMENTO utilizzando la dicitura "Laboratorio accreditato ACCREDIA N...". L'utilizzo del marchio, o qualunque riferimento all'accREDITAMENTO sulla documentazione del laboratorio sopra riportata si conforma a quanto previsto dal documento ACCREDIA RG-09 nella sua revisione vigente. L'utilizzo del marchio su documentazione diversa da quella sopra citata deve essere preventivamente autorizzato dal ACCREDIA. Il Laboratorio può fare riferimenti generali all'accREDITAMENTO purché si assicuri che il riferimento non comprenda anche attività non accreditate.

Il marchio ACCREDIA o qualunque riferimento all'accREDITAMENTO non può essere utilizzato dal laboratorio in modo da creare l'impressione che ACCREDIA accetti la responsabilità per il risultato della prova, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare.

### **Riservatezza delle prove**

Il responsabile del laboratorio assicura che sia garantita la riservatezza delle prove.

Qualora il cliente desideri mantenere l'anonimato sul campione da analizzare ed ogni atto ad esso correlato, dovrà farne domanda al laboratorio e presentare il campione in contenitori anonimi.

Il laboratorio concede ai propri clienti l'accesso alle aree adibite alle prove in occasione dello svolgimento di quelle relative al cliente che lo richiede alle seguenti condizioni:

- che il cliente sottoscriva una dichiarazione di impegno a rispettare le procedure di sicurezza interne al laboratorio e un impegno alla riservatezza sulle informazioni di cui viene a conoscenza durante la sua permanenza nel laboratorio;
- che la richiesta di autorizzazione sia indirizzata al responsabile del laboratorio, il quale rilascerà autorizzazione scritta.



# ECOLOGICA BUFFA S.R.L.

## INFORMAZIONI SULL'ACCREDITAMENTO PER IL CLIENTE

M23  
Rev. 2 del 03/02/2014

Pagina 2 di 2

Tale autorizzazione non potrà essere concessa qualora le prove si svolgano contemporaneamente a prove di altri clienti che abbiano espresso richiesta di riservatezza.

### Restituzione dei campioni

Le condizioni di imballaggio e le modalità di spedizione di campioni per i quali il cliente chiede la restituzione verranno concordate di volta in volta tra il laboratorio e il cliente stesso.

### Ritardi e scostamenti nell'esecuzione delle prove

In caso di ritardi o di scostamenti nell'esecuzione delle prove il responsabile del laboratorio informerà quest'ultimo per iscritto sulle problematiche emerse e in caso di maggiore urgenza e rilevanza, provvederà anche ad effettuare una segnalazione telefonica.

Il cliente, quando lo ritiene opportuno, può avanzare reclami sull'operato del laboratorio che saranno presi in considerazione solo se presentati in forma scritta ed indirizzati al responsabile del laboratorio.

### Tempi di consegna dei risultati e invio risultati

I tempi di consegna dei rapporti di prova sono di norma di 10 giorni lavorativi. In base alle esigenze tecniche e gestionali del laboratorio, il Responsabile del Laboratorio e l'Amministratore possono definire tempi diversi e comunicarli ai clienti. Il laboratorio è comunque attento alle esigenze del cliente ed è disponibile a consegnare i rapporti di prova in tempi più brevi (se ciò è tecnicamente possibile) in caso di particolari necessità e se preventivamente avvisato.

Il rapporto di prova potrà essere ritirato brevi manu presso la sede del laboratorio; qualora il cliente non ne abbia la possibilità potrà richiederne l'invio a mezzo posta elettronica certificata, lettera raccomandata o fax.

### Tempi di conservazione del campione dopo la prova e delle relative registrazioni

Il laboratorio, salvo diversi accordi scritti con i clienti, NON conserva i campioni di prova per eventuali ripetizioni di prove o specifiche richieste del cliente; i relativi documenti di registrazione (dati grezzi delle prove, rapporti di prova, registrazioni varie) sono conservati per 48 mesi secondo quanto indicato nel documento ACCREDIA RT-08 al punto 4.13.1.2.

L'Amministratore

Dott.ssa Francesca De Gaetano

Il Responsabile della Qualità

Dott. Livio Buffa